

le mensilità da agosto 2020 a ottobre 2022 oltre euro 136,50 a titolo di quota parte per le spese di rinnovo del contratto; condannava Sportlab s.r.l. al pagamento delle spese di lite;

che la sentenza traeva origine dal procedimento ex art. 447 bis c.p.c. per la convalida di sfratto per morosità e relativa condanna al pagamento dei canoni non corrisposti – convertito in rito ordinario a seguito dell'opposizione della SportLab s.r.l.;

che la sentenza definiva il procedimento di merito, ma la [redacted] si trovava altresì costretta a procedere ex art. 609 c.p.c. per il rilascio dell'immobile, avvenuto completamente solo in data 25/10/2022;

che attualmente, tuttavia, la SportLab s.r.l. non solo non aveva provveduto a saldare quanto dovuto, ma non aveva neppure aggiornato la propria sede legale presso il registro dell'impresa, divenendo di fatto irreperibile dopo aver avuto contezza dell'ingente debito maturato;

che a riprova di ciò, in data 16/02/2023, veniva notificato atto di precetto per complessivi Euro 126.584,80 presso la residenza del proprio legale rappresentante, ovvero il Sig. [redacted] (06034) Foligno (PG) il quale riceveva la notifica, ma, successivamente, in data 04/04/2023, l'esecuzione del pignoramento mobiliare aveva esito negativo;

che infatti, come risultava dall'allegato verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario intervenuto, al momento della richiesta, emergeva che "nessuno risponde né sembra essere in casa";

che l'odierna ricorrente, nonostante l'attività svolta, non aveva potuto soddisfare le proprie ragioni creditorie, considerato che la ditta debitrice non aveva aggiornato la propria sede legale come da visura camerale che si allegava e non si avevano notizie se e dove svolgesse ancora effettivamente la propria attività;

da quanto sopra, risultava in ogni caso evidente lo "stato di insolvenza", come definito dall'art. 2, co. 1, lett. b), C.C.I.I. e che si sostanzia in azioni di inadempimento o altri fatti esteriori, tali da dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, confermato anche dall'estratto degli ultimi bilanci che si allegavano, non essendo la SportLab s.r.l. in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, oltre a non essere più reperibile;

il ricorrente, dunque, non era riuscito a recuperare il proprio credito e, da quanto esposto, se ne desumeva come la ditta debitrice versasse in uno stato di insolvenza e che non era più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Regolare la notifica alla resistente, la quale non si è costituita in giudizio, acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 23.11.2023, il procedimento giunge alla decisione.

2. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, in relazione alla regolare instaurazione del contraddittorio con la società resistente, come la Suprema Corte abbia da tempo chiarito (Cass. 12955/2021, 18544/2020) che ogni imprenditore individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, come novellata dalla L. n. 35 del 2012, mentre per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012) e che esso costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e

rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione);

Si osserva, ancora, come già con l'art. 15 l.f. fosse stata introdotta, in materia, una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo.

Peraltro, come sottolineato proprio dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016 (così dovendosi respingere anche la richiesta subordinata del controricorrente), il legislatore della novella del 2012 si è proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo"; l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, invero, la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice, meccanismo di ricerca (ancora ha ribadito Corte Cost. n. 162 del 2017), tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi - come visto - di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima.

In tema, Cass. 12580/2021 ha da ultimo statuito che "il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita, quindi, l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività"; il principio, che va dunque ribadito, in tal modo rispetta la ratio semplificatoria dell'istituto, la cui funzione acceleratoria risulterebbe del tutto vanificata ove, per negligente organizzazione del destinatario della notifica, l'adempimento dovesse essere riprodotto anche nelle circostanze in cui l'interessato - accidentalmente o programmaticamente - non abbia strutturato la sede legale così da permettervi in via ordinaria e corrente l'accesso informativo qualificato di atti, com'è per le notifiche - cfr. altresì Cass. N. 16775 del 2021.

Tanto chiarito ed evidenziato, si osserva come, con diretto riferimento al caso di specie, il contraddittorio con la società resistente sia stato formalmente instaurato mediante notifica eseguita, ai sensi dell'art. 40 commi 7 ed 8 CCII, dalla parte ricorrente, atteso il mancato funzionamento dell'indirizzo di posta certificata della medesima resistente e la impossibilità conseguente, per la Cancelleria, di procedere alla notifica del ricorso ai sensi del comma 6 del citato articolo 40 CCII.

La medesima notifica deve conseguentemente ritenersi perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale di Trevi (ai sensi della seconda parte del comma 8 dell'art. 40 CCII), in data 8.09.2023.

Tuttavia, visto quanto evidenziato nel ricorso introduttivo e pur non essendo la società resistente premurata, nonostante l'abbandono effettivo dei locali, di modificare la propria sede legale, all'udienza del 25.09.2023 veniva disposta - pur non essendo, invero, dovuta - ulteriore notifica all'indirizzo del socio e legale rappresentate p.t. Claudio Nappini, notifica ritualmente eseguita come documentato in vista dell'udienza del 23.11.2023 e ricevuta dal destinatario a mani proprie in data 17.10.2023.

2.1. Tanto ricostruito, nella contumacia della resistente, si osserva ancora come, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre l'odierno ricorso, il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivo (sentenza del Tribunale di Spoleto del 24.01.2023, munita di formula esecutiva in data 13.02.2023 e con la quale l'odierna parte resistente risulta condannata al pagamento della somma di € 117.120,00 iva compresa, oltre ulteriori accessori, in favore della odierna ricorrente).

Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 50.000,00.

Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale e, nella specie, controllata ex art. 268 CCII), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria procedurale che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

Senonché, si osserva come il credito indicato dalla parte ricorrente è già di per sé di gran lunga superiore alla sopra indicata soglia (derivando, giova ribadirlo, da titolo esecutivo di formazione giudiziale) ed il suo mancato pagamento, come si vedrà meglio in seguito, non può non ritenersi sintomatico, nel concorso con gli altri elementi che si diranno, della situazione di insolvenza della società debitrice.

La società debitrice, trattandosi di impresa minore, deve ritenersi ancora non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, non risultando superate, alla luce dei bilanci di esercizio depositati in atti, le soglie di cui all'art. 2 lett. d).

Risultano infatti, dalla documentazione in atti (bilanci di esercizio 2018-2019-2020):

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00;
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo;
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora *sub iudice*).

In relazione al mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, entrando nell'analisi del presupposto dell'insolvenza, occorre ricordare come la Suprema Corte abbia chiarito che l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale, anche di un solo credito, assuma significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza (cfr. Cass. 6306/2014).

Si osserva, infatti, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCD), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori".

Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti).

Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito, ove lo stesso, derivi, come nel caso di specie, da titolo di formazione giudiziale: v. Cass. n. 19611-04).

Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215-08).

E si deve osservare, in proposito, come – per quanto chiarito dalla stessa Suprema Corte – l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale assume significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza (cfr. Cass. 6306/2014).

Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr. Cass. n. 26217-05).

Tanto chiarito si evidenzia come la medesima società resistente:

- non risulti aver depositato i bilanci negli ultimi due anni;
- non risulta intestataria di alcun bene immobile e non risulta possedere patrimonio, neppure mobiliare, utilmente aggredibile, come risulta dalle produzioni documentali offerte in giudizio dalla ricorrente, che comprovano il tentativo infruttuoso di aggredire esecutivamente i beni della stessa debitrice;
- la medesima società ha da tempo, fattivamente, trasferito la propria sede, mantenendo tuttavia la sede legale presso l'immobile dal quale è stata costretta forzosamente al rilascio, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione;
- i bilanci in atti prevedono un ammontare dei debiti superiori all'attivo ed un patrimonio netto negativo.

Sulla scorta di quanto precede, ovvero in considerazione del mancato pagamento dell'ingente debito di cui sopra e del significato pregnante dello stesso (trattandosi di canoni di locazione dell'immobile presso il quale veniva esercitata l'attività commerciale), della assenza di beni utilmente aggredibili in capo alla società, di fatto irreperibile, deve ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia di apertura della liquidazione controllata.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI debba procedersi alla nomina del liquidatore da scegliersi nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SPORTLAB S.R.L., (P. IVA 03408980542) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Claudio Nappini;**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore il **Dott. Fabrizio Sciri, con studio in Marsciano**, iscritto al n. 6146 nell'elenco dei gestori della crisi di impresa;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Dispone che la resistente, entro sette giorni, produca la documentazione di cui all'art. 270 co. 2 lett. c), con riferimento alla produzione dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie ed all'elenco dei creditori;
- 6) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto, con modalità tali da salvaguardare la privacy relativa a dati sensibili anche patrimoniali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore.

Spoletto, 23.11.2023

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno